



C.P. 8/15  
u.

## IL TRIBUNALE DI LECCO

- SEZIONE PRIMA -

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. Ersilio Secchi	Presidente
Dott. Mirco Lombardi	Giudice
Dott. Dario Colasanti	Giudice rel.

ha emesso il seguente

### DECRETO

sulla domanda di omologazione del concordato preventivo presentata da **O.M.R. srl**, con sede legale in Garbagnate Monastero (Lecco), viale Europa n. 13, c.f. 00777700139, in persona dell'Amministratore Unico Castelnuovo Giovanni, rappresentata e difesa dall'avv. Norma Gimondi, presso il cui studio, sito in Bergamo, via Betty Ambiveri n. 25, è elettivamente domiciliato;

**IL CASO** **RICORRENTE**  
contro  
**Agenzia delle Entrate**, c.f. 06363391001, in persona del Direttore in carica, rappresentata e difesa

dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio eletto in Milano, via Freguglia n.

1 presso gli uffici della suddetta Avvocatura,

CREDITORE OPPONENTE

### PREMESSO

- che, a seguito di ricorso presentato in data 7.3.2014, con provvedimento adottato in data 14.3.2014 questo Tribunale ha concesso alla ricorrente, ai sensi dell'art. 161 commi 10° L.F., termine di 60 giorni per l'integrazione della domanda con la formulazione della proposta e del piano concordatari e per il deposito della documentazione prevista dall'art. 161 commi 2° e 3° L.F.;

- che la ricorrente ha provveduto all'integrazione in data 6.5.2014 ed ha successivamente adempiuto alle richieste di chiarimento ed integrazione sollecitate dal Tribunale per le udienze del 4.6.2014, del 1.7.2014 e del 31.7.2014, così da garantire l'opportuno approfondimento soprattutto riguardo al confronto con l'alternativa fallimentare al fine dell'operatività della falcidia dei creditori privilegiati ai sensi dell'art. 160 comma 2° L.F.;

- che la proposta concordataria ha così previsto il pagamento integrale dei crediti prededucibili ed il pagamento dei creditori privilegiati in misura limitata all'ammontare del ricavato realizzabile in caso di liquidazione dell'intero patrimonio nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione ai sensi dell'art. 160 comma 2° L.F., entro un anno dalla data di omologazione, nonché il pagamento degli ulteriori crediti privilegiati, declassati al chirografo, e degli altri crediti chirografari entro il termine di durata del *business plan* secondo la ripartizione in tre classi, la prima costituita dai privilegiati declassati con soddisfazione dal 6% al 16%, la seconda da altri fornitori con soddisfazione dal 5% al 15% e la terza da Istituti di credito con soddisfazione al 4%;
- che con decreto depositato il 4.8.2014 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, confermando nella funzione di Commissario Giudiziale il dott. Silvio Giombelli, già nominato nella fase preconcordataria;
- che il Commissario, analizzati i bilanci, le scritture contabili ed il *business plan* riguardante la prosecuzione dell'attività, eseguiti i riscontri del caso, effettuate le necessarie valutazioni dei beni ed apportate le conseguenti rettifiche, ha depositato la relazione ex art. 172 L.F. nella quale esprimeva parere favorevole, pur evidenziando una leggera riduzione delle prospettive di soddisfacimento delle diverse classi di chirografari compatibile con le previsioni della proposta (classe 1: 9,5%; classe 2: 8,9%; classe 3: 2,4%);
- che a seguito dell'adunanza dei creditori, tenutasi il 26.11.2014, sulla base dei voti espressi secondo quanto previsto dall'art. 178 L.F., è stata raggiunta la maggioranza dei consensi come da verbale di conclusione delle operazioni di voto;
- che con provvedimento del 12.1.2015 il Tribunale, rilevato il raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'art. 177 L.F., ha fissato l'udienza del giudizio di omologa ai sensi dell'art. 180 L.F. in data 10.6.2015, al fine di concedere al Commissario Giudiziale un significativo lasso temporale con riferimento al quale verificare l'andamento dell'attività aziendale e le prospettive di attuazione del piano;
- che il menzionato decreto è stato notificato, a cura della ricorrente, al Commissario Giudiziale ed ai creditori dissenzienti entro il termine stabilito;
- che la società in concordato preventivo si è poi costituita tempestivamente in data 26.5.2015, depositando la domanda di omologa in cui ha illustrato il sostanziale rispetto del *business plan* ed

ha esposto la situazione debitoria nei confronti dell'Erario a seguito degli approfondimenti nel frattempo eseguiti e degli incontri con i funzionari dell'Agenzia delle Entrate, così precisando la proposta concordataria in modo da destinare parte dell'ampia riserva di euro 1.474.634,00 alla soddisfazione del c.d. superprivilegio vantato dall'Erario per IVA e ritenute (calcolato in euro 358.161,46);

- che in data 28.5.2015 il Commissario Giudiziale ha depositato il parere di cui all'art. 180 comma 2° L.F. in cui ha evidenziato che il rallentamento del fatturato e degli ordini è stato compensato dalla riduzione dei costi e dalla alienazione, regolarmente autorizzata, di un cespite non funzionale alla continuazione aziendale; ha dato atto del contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate al fine di quantificare le pretese erariali; ha infine riferito dell'esito negativo della causa pendente contro un consulente della società concordataria, comunque tale da non incidere in modo rilevante sull'adempimento del concordato;

- che l'Agenzia delle Entrate ha proposto opposizione in data 29.5.2015 contestando sia la quantificazione del credito vantato dall'Erario sia la violazione dell'art. 182 ter L.F. per cui con riguardo all'IVA ed alle ritenute operate e non versate può essere prevista esclusivamente la dilazione del pagamento;

- che all'udienza del 10.6.2015 sono comparsi il legale rappresentante della società istante, assistito dai legali che hanno insistito nella domanda di omologa, per l'opponente Agenzia delle Entrate i funzionari delegati ed il Commissario giudiziale ed il Collegio ha rinviato la decisione all'udienza del 30.6.2015 al fine di consentire la più precisa esplicitazione della proposta concordataria con riferimento ai crediti erariali, alla luce del confronto in sede stragiudiziale nel frattempo svolto e della opposizione presentata;

- che in data 26.6.2015 la società concordataria ha depositato la memoria contenente la precisazione della domanda concordataria in cui viene escluso dalla falciida dei privilegi il credito erariale per ritenute ed IVA pari ad euro 393.395,50, con declassamento delle relative sanzioni ed interessi oltre agli altri crediti erariali; inoltre la ricorrente ha illustrato l'idoneità del piano a consentire il pagamento dei privilegiati non falciati entro l'anno dell'omologa, salva la possibilità di ottenere una dilazione di pagamento dalla Agenzia delle Entrate dietro prestazione di una garanzia da parte dei soci;

- che in data 26.6.2015 il Commissario giudiziale ha depositato il proprio parere motivato favorevole sulle precisazioni presentate dalla società concordataria, tra l'altro dando atto che in sede di incontro tra la società ed Agenzia delle Entrate è stata prospettata la disponibilità di quest'ultima a considerare non falcidiabili i soli crediti per IVA e ritenute in linea capitale, alla rateizzazione a fronte di una garanzia, all'accelerazione del controllo su alcuni crediti oggetto di duplicazione ed alla compensazione tra crediti IVA e debiti erariali post domanda;
- che in data 26.6.2015 l'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria in cui prospetta la rinuncia alla opposizione qualora venga accordata la dilazione del pagamento dei debiti dietro prestazione di idonea garanzia;
- che all'udienza del 30.6.2015, sentite le parti ed il Commissario giudiziale, il Collegio si è riservato la decisione;

#### RITENUTO

- che sussistano i requisiti di ammissibilità della domanda concordataria, già valutati in sede di ammissione, sia dal punto di vista soggettivo (qualità di imprenditore commerciale dell'istante, superamento delle soglie di esenzione ex art. 1 comma 2° L.F., sede principale nel circondario del Tribunale adito), sia per quanto riguarda l'idoneità della documentazione prodotta (tra cui l'attestazione ex art. 161 comma 3° L.F.), la ricorrenza dello stato di crisi (consistente in vera e propria insolvenza), l'assenza di cause di impossibilità giuridica e la correttezza della divisione dei creditori chirografari in classi, in mancanza di mutamenti nelle more del procedimento;
- che in particolare il declassamento al chirografo della maggior parte dei crediti muniti di privilegio generale sia stato effettuato nel rispetto della previsione di cui all'art. 160 comma 2° L.F. alla stregua dell'attenta collazione con lo scenario fallimentare, dimostratosi meno favorevole;
- che in particolare non sussistano gli estremi dell'impossibilità materiale dell'oggetto in termini rilevanti per denegare l'omologazione del concordato, tenuto conto che al Tribunale è precluso il sindacato sulla fattibilità attribuito dal legislatore alla maggioranza dei creditori: in particolare nel caso di specie l'andamento dell'attività aziendale in pendenza di procedura, appositamente protratta al fine di effettuare un controllo per un periodo significativo, ha tendenzialmente rispettato le previsioni del piano;

- che inoltre non ricorra il vizio di causa per irrisorietà della percentuale offerta ai chirografari alla stregua dei criteri indicati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 1521 del 2013; infatti il Collegio non condivide l'orientamento di alcuni Tribunali che, per esigenze di certezza e necessità di tutela degli eventuali creditori dissenzienti, concludono per il vizio di causa del concordato in cui è ipotizzata la soddisfazione dei chirografari in misura inferiore al 5%; contro tale impostazione si nota che l'irrisorietà della percentuale idonea ad escludere la causa concordataria deve essere apprezzata in concreto, sulla base della peculiarità dello specifico regolamento negoziale e dell'assetto di interessi effettivamente perseguito dalle parti; nel caso di specie l'assenza di migliori prospettive in ambito fallimentare ed il fatto che la classe per cui è previsto il pagamento al 4% (2,4% per il Commissario) sia costituita da istituti di credito garantiti *aliunde*, consente di escludere il deficit causale;
- che, a prescindere dalla formale conclusione dell'opponente, la posizione da ultima assunta dall'Agenzia delle Entrate, in cui non è più contestata la quantificazione del credito erariale ed il trattamento di IVA e ritenute, nonché le precisazioni effettuate dalla società concordataria, in particolare con riferimento all'esclusione della falciata dei crediti per IVA e ritenute limitatamente al capitale, consentano di ritenere cessata la materia del contendere;
- che infatti l'ultima versione del piano e della proposta, precisata al fine di tenere conto della sopravvenuta quantificazione dei crediti erariali, sia idonea a prospettare il pagamento entro 1 anno dei privilegi non declassati, tra cui il capitale relativo ai crediti per IVA e ritenute, così rispettando il dettato degli artt. 182 ter e 186 bis L.F.;
- che le peculiari modalità con cui è strutturato il piano concordatario, fondato essenzialmente sulla continuità aziendale, conducano alla qualificazione della domanda come estranea alla causa della cessione dei beni ai creditori di cui alla tipologia contrattuale degli artt. 1977 e ss. c.c. richiamata dall'art. 182 L.F.; di conseguenza, trovandoci al di fuori dell'ambito di applicazione della norma da ultimo menzionata, la proposta concordataria assume i connotati del vero e proprio impegno vincolante al pagamento a favore dei creditori delle percentuali indicate entro il termine stabilito, senza spossessamento della società ricorrente che, a seguito dell'omologa, potrà provvedere all'amministrazione dell'impresa senza limitazioni, pur essendo tenuta al rispetto del piano

concordatario ed a consentire il controllo degli organi della procedura secondo le modalità indicate nel dispositivo;

**P.Q.M.**

il Tribunale di Lecco, nella composizione collegiale sopra indicata,

**DICHIARA**

la cessazione della materia del contendere relativamente alla opposizione presentata dalla Agenzia delle Entrate compensando le spese tra le parti;

**OMOLOGA**

il concordato preventivo di cui alla domanda presentata da **O.M.R. srl**, con sede legale in Garbagnate Monastero (Lecco), viale Europa n. 13, c.f. 00777700139;

**NOMINA**

Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti;

**CONFERMA**

nelle funzioni di Commissario Giudiziale il dott. Silvio Giombelli, con studio in Oggiono, via Santa Lucia n. 1;

**DETTA**

le seguenti modalità relativamente agli obblighi informativi della società concordataria sulla prosecuzione dell'attività e sul rispetto del *business plan* e riguardo agli specifici incumbenti del Commissario giudiziale, ferma la generale funzione di vigilanza sull'adempimento del concordato:

- a) la società concordataria provvederà ad inviare trimestralmente tramite PEC al Commissario giudiziale, con prima scadenza in data 20.10.2015, una relazione dettagliata circa la situazione patrimoniale e finanziaria, evidenziando il volume d'affari raggiunto, il livello dei costi e dei ricavi da destinare al pagamento dei creditori concordatari, illustrandone la compatibilità con il *business plan* e con le proiezioni annuali da esso previste;
- b) il Commissario giudiziale depositerà in Cancelleria entro 15 giorni un parere motivato con specifica attenzione al rispetto del *business plan* e delle scadenze di pagamento, che sarà inviato insieme alla relazione della società concordataria ai creditori tramite PEC a seguito del visto del Giudice Delegato;
- c) il Commissario giudiziale, al fine di redigere il suddetto parere, potrà sollecitare chiarimenti alla società concordataria e, previa autorizzazione del Giudice Delegato, chiedere l'esibizione di specifica documentazione, con corrispondente obbligo della società concordataria in tempi utili per assicurare il rispetto della tempistica stabilita;

- d) la società concordataria alle scadenze stabilite nella proposta, o comunque subito dopo il pagamento a favore dei creditori concordatari, invierà al Commissario giudiziale il riepilogo di quanto pagato in adempimento della proposta concordataria con la relativa documentazione;
- e) il Commissario giudiziale depositerà in Cancelleria entro 15 giorni una relazione sull'esatto adempimento della proposta concordataria, che sarà inviata ai creditori tramite PEC a seguito del visto del Giudice Delegato, in cui saranno evidenziati eventuali ritardi e pretermissioni ed in cui sarà complessivamente riepilogato lo stato dei pagamenti;
- f) con specifico riferimento all'eventuale alienazione dei cespiti non strategici, la società provvederà all'adeguata pubblicità della messa in vendita di tali beni e darà preventivo e motivato avviso della scelta fatta al Commissario giudiziale che potrà direttamente dichiararne il nulla osta, così che la comunicazione della vendita sarà inserita dalla società nella relazione trimestrale, o, qualora lo ritenga necessario, potrà segnalare la questione al Giudice Delegato;
- g) nel caso di atti estranei all'esercizio dell'impresa (ad es. la liquidazione di cespiti strategici o la transazione relativa a poste attive o passive idonee a ripercuotersi sulla situazione patrimoniale ed indirettamente sulle potenzialità di adempimento alle obbligazioni concordatarie) o comunque non coerenti con le modalità del piano e della proposta concordatari, la società darà preventivo avviso al Commissario giudiziale, che potrà direttamente dichiararne il nulla osta con successiva comunicazione nella relazione trimestrale o, qualora lo ritenga necessario, potrà segnalare la questione al Giudice Delegato;

#### **DISPONE**

che il Commissario giudiziale curi l'inserimento del presente decreto nell'apposito sito Internet del Tribunale;

#### **MANDA**

alla Cancelleria per la comunicazione alla società ricorrente ed al Commissario giudiziale, che provvederà a sua volta a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 30.6.2015.

Il Giudice relatore  
dott. Dario Colasanti

Il Presidente  
dott. Ersilio Secchi

